



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Ufficio Segreteria

**REGOLAMENTO PER L'USO DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA
ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MEDIA**

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

ART. 1

I locali scolastici della Scuola Elementare e della Scuola Media di Trescore Cremasco possono essere concessi in uso ad associazioni aventi sede o residenza nel Comune di Trescore Cremasco per attività para scolastiche, per manifestazioni culturali o per riunioni.

Per locali scolastici della Scuola Elementare si intende il saloncino attiguo all'entrata. Il pubblico accederà attraverso la porta che dà direttamente sul cortile.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere in uso i locali anche alle associazioni sopracitate non aventi sede nel Comune di Trescore Cremasco, nonché a privati residenti e non residenti.

Art. 3

Gli interessati all'utilizzo dei locali scolastici devono presentare domanda in carta semplice al Sindaco su modulo (All. B) fornito dal Comune almeno 30 giorni della data prevista per l'utilizzo dei locali. Nella domanda deve essere specificata dettagliatamente l'attività e l'orario di espletamento dell'attività stessa, nonché il nominativo del responsabile dell'apertura, della chiusura e della pulizia dei locali esplicitando l'assicurazione ad ottemperare al rispetto degli arredi e degli oggetti riposti nei locali.

Art. 4

L'Amministrazione Comunale chiederà al Consiglio di Circolo, competente per la Scuola Elementare, e al Consiglio d'istituto, competente per la Scuola Media, di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta. Acquisito il parere del Consiglio di Circolo o del Consiglio d'Istituto, l'Amministrazione Comunale assumerà la propria decisione.

Art. 5

E' vietato l'uso dei locali scolastici per attività non programmate dalla scuola senza la prescritta autorizzazione del Sindaco.

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Art. 6

Il calendario dell'uso dei locali sarà formulato dall'Amministrazione Comunale e potrà essere variato in ogni momento, previo preavviso ai concessionari, sulla base delle varie esigenze che di volta in volta richiederanno tali mutamenti.

Art. 7

L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale è concessa senza alcun obbligo di fornire il materiale necessario.

La Giunta Comunale si riserva, previo preavviso, di sospendere le concessioni dell'uso dei locali nel caso che ciò si renda necessario per motivi insindacabili.

Art. 8

I richiedenti, come sopra individuati, dovranno dimostrare di essere direttamente assicurati per la responsabilità civile, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine dovranno presentare copia della polizza assicurativa al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9

Le persone partecipanti alle attività dovranno mantenere un comportamento rispettoso; i concessionari sono responsabili, anche in solido, degli eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature. In casi di particolare gravità o di recidiva, i concessionari saranno esclusi dall'uso dei locali. Sul concessionario graveranno pure le responsabilità civili e penali.

Art. 10

All'interno degli edifici scolastici è vietato fumare. Spetta ai concessionari fare rispettare il divieto.

Art. 11

All'atto della concessione, i concessionari dovranno stipulare apposita convenzione per l'uso dei locali, di cui all'allegato "A" del presente Regolamento.

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Art. 12

L'utilizzo dei locali da parte dei richiedenti privati, per attività non a scopo di lucro, è soggetto a un rimborso spese al fine di concorrere ai costi di gestione sostenuti dall'Amministrazione Comunale.

Il canone dovuto per le quote orarie e di calendario sarà stabilito dalla Giunta Comunale, in base alle citate spese di gestione (luce, riscaldamento, acqua).

Sono esenti dal rimborso le Associazioni locali culturali, riconosciute (Corpo Bandistico, Majorettes, Pro Loco), le Associazioni sportive locali affiliate alle Federazioni Nazionali e le associazioni di promozione sportiva.

Art. 13

Il pagamento delle tariffe stabilite dovrà essere eseguito con le modalità che verranno indicate nell'atto autorizzativo, sulla base dell'acquisita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 14

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità civile e penale per fatti che dovessero verificarsi nel corso dell'attività.

Art. 15

Qualora non esistano particolari autorizzazioni, i concessionari dovranno lasciare liberi i locali da attrezzi e materiali di qualsiasi genere di loro proprietà.

Art. 16

I concessionari e i frequentanti i locali che non ottemperassero alle norme stabilite saranno esclusi dall'uso dell'impianto.

Art. 17

I concessionari risponderanno del comportamento dei presenti e dell'esatta osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.